

stesso Governo austriaco la completa abolizione, quale viene ora a proporvela la vostra Commissione.

Io vi ho esposto anche troppo a lungo le ragioni che militano in favore di quest'ultimo progetto, e vi dirò ora concludendo: facciamo una legge come la Commissione vi propone, una legge per la Lombardia conforme alle sue tradizioni, che soddisfi ai bisogni ed alle condizioni in cui si trovano i feudi che vogliamo abolire; facciamo una legge che proclami francamente un principio giuridico ed economico, liberale, semplice e netto, e non una legge che, abolendo il diritto feudale, lo riconosce e lo continua; non una legge che, volendo tutto comporre e tutto salvare, riesce a ledere tutto. L'onorevole ministro di grazia e giustizia, col suo ingegno, colla profondità di dottrina che ha dimostrato anche in questo come negli altri rami della giurisprudenza, tanto nelle sue relazioni come nella discussione che ebbe luogo nel Senato, potrà sostenere con speciose argomentazioni la sua opinione; ma, se ben pensa, vedrà che egli medesimo l'ha condannata in Senato, allorchè l'ha chiamata una mezza misura, quel giusto mezzo, il quale non è altro che l'incertezza e lo scetticismo dei principii, quel giusto mezzo che, se molti di noi respingiamo in politica, tutti, credo, respingiamo nel diritto privato e nella civile legislazione. (*Bravo! — Vivi segni di approvazione*)

D'ONDES-REGGIO. Signori, io non posso nascondere che anche trovo dei difetti nella proposta del Ministero. Pure tra le due proposte, quella del Ministero e quella della Giunta, siccome la seconda toglie tutto a persone che io credo abbiano dei diritti, e la prima dà qualche cosa ad alcuni, se non vi fosse altro che scegliere o la proposta del Ministero o quella della Giunta, io certamente sceglierei la proposta del ministro e non quella della Giunta.

Ma se per avventura io potrò apportare delle modificazioni alla proposta ministeriale, poggiate sulla giustizia, ed allora io prego la Camera di accoglierle. Mi studierò di essere breve ed opporre argomenti stringenti al lungo e pregevole discorso del signor Zanardelli.

Io invero credevo che il signor Zanardelli avesse fondato il suo discorso nel dimostrare che si tratta di feudi e non di fidecommessi, con attaccare quel concetto sull'essenza dei feudi, che io primieramente ho dichiarato nell'incidente della questione pregiudiziale. Ma veramente sono rimasto deluso nella mia aspettazione, imperocchè ho veduto che egli non ha attaccato quel mio concetto, non ha quindi dimostrata falsa quella distinzione che io ne ho derivata tra feudi e fidecommessi; non ha in conclusione dimostrato che si tratta di feudi e non di fidecommessi, come io propugno. Se cotali terre di Lombardia fossero feudi, io il primo direi: aboliamo questi feudi; ma, signori, non sono feudi, sono terre allodiali co' vincoli di fidecommesso.

Mi è d'uopo insistere su ciò, che già ho detto, e con un po' più di amplitudine. Feudo importava che alcuno possedesse una terra a patto che dovesse prestare servizio militare, e rendere omaggio ad un altro come signore eminente di quella terra, e questi alla volta sua dovesse proteggere colui come suo vassallo. Fidecommesso poi significava una terra posseduta da alcuno senza facoltà di poterla alienare, la quale quindi alla morte sua passava ad altro, secondo che era nella istituzione dello stesso fidecommesso stabilito. Terre allodiali potevano essere, anzi furono in gran quantità per tutta Europa assoggettate ai vincoli di fidecommesso; terre feudali vi furono assoggettate, ma non sempre, non primamente; potevano esservi, potevano non esservi assoggettate; il vincolo fidecommisario non era l'essenza della feudalità, come

ho già stabilito, bensì il servizio militare, l'omaggio, la protezione.

E la storia giuridica dei fidecommessi e della feudalità getta chiara luce sulla materia.

I fidecommessi si trovano nell'antichissimo diritto romano, se ne inviene l'origine nelle *XII Tavole*, informano assai il diritto giustiniano.

I feudi nascono dopo la barbarica conquista. All'origine dei feudi, come di altre istituzioni, si possono arbitrariamente assegnare rimotissime stagioni, quelle di costituzioni dei romani Cesari, di responsi dei più antichi giureconsulti, di leggi ateniesi, spartane o mosaiche, qualora si ami da alcun che di somiglievole indurre identità di cose. Ma, affinché d'una istituzione si definisca senza errore l'origine, fa d'uopo vedere quale sia la sua qualità distinguitrice, quale sia la sua essenza. Or l'essenza dei feudi, sendo il servizio, l'omaggio nel feudatario, la protezione nel signore infeudante, i feudi non si stabilirono che dopo i Carolini in Francia, con Corrado II in Italia e Germania, colla conquista normanna in Sicilia, colla conquista normanna in Inghilterra; ho meco due solenni autorità, Lodovico Muratori, e quanto all'Inghilterra, Spelmanno. Il Muratori, tra le altre cose, dice: chi si figura di trovare prima del mille la parola feudo, vegga di non valersi di documenti apocrifi. I feudi si originarono a gran pezza dai benefici; pria furono a tempo, a vita, poi divennero perpetui; fu infine che si assoggettarono ai vincoli de' fidecommessi, si combinarono infine con quel dettato del diritto romano, che nulla aveva di necessario colla natura loro.

E dato, o signori, che in origine queste terre di Lombardia, di che ci occupiamo, sieno stati feudi, or tutto ciò ch'era in esse di feudale è stato abolito, e nelle relazioni che vi sono tra gli investiti attuali ed i loro successori non si tratta che solamente di fidecommessi. Mi piace quindi di citare le leggi di Sicilia sulla materia che la chiariscono mirabilmente. In Sicilia, nel 1812, i baroni spontaneamente abolirono la feudalità, non si parlò più d'alcun diritto feudale e si statui che tutti i beni feudali diventavano francoalodii; eppure restarono coi vincoli dei fidecommessi. Sorse quindi grave questione in Parlamento se si dovesse abolire il vincolo dei fidecommessi. Fu questa una delle cause fatali per cui con facilità potè Ferdinando III, diventato poi I, manomettere la siciliana costituzione che da sette secoli, variamente modificata secondo i tempi, fioriva. La legge abolitiva dei fidecommessi fu al 1818; onde tutti i beni, sia che in origine fossero stati feudali, sia che fossero stati allodiali, si dichiararono sciolti da tutti i vincoli fidecommisari.

Di fidecommessi adunque si tratta omai e non di feudi, ripeto, e gli oppositori fa d'uopo che mi dimostrino il contrario, dimostrando che la definizione che io ho dato dei feudi sia falsa. Se eglino ciò non fanno, sono costretti a convenire meco che hanno torto, che gravemente errano quando sostengono che vogliono l'abolizione dei feudi, l'abolizione d'un ordinamento che affatto non esiste, eglino evidentemente confondono cose affatto diverse.

Di fidecommessi sendo la questione, si domanda ora, o signori, i successori degli attuali investiti hanno de' dritti o no? Si bisogna abolire una gran parte della giurisprudenza romana, si bisognano abolire tutti i codici dei moderni popoli civili per negare che vi possano essere dei diritti sotto condizione, che l'effettuazione loro sia quando si verifica la condizione. Non si è inteso mai dire che un dritto non esiste nè punto nè poco, perchè la condizione non si è verificata. E vedete bene, o signori, che secondo le diverse circostanze una condizione acquista grado maggiore o minore di proba-